



PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA (WHISTLEBLOWING)

ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

ED MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

PREMESSA

L'istituto del *whistleblowing* è stato oggetto di recente riforma con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che ha attuato la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento a colui che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, favorendo l'emersione di fattispecie di illecito.

La *ratio* di fondo, in linea con la Legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

La segnalazione ha lo scopo di prevenire o risolvere un problema attuale o potenziale, internamente e tempestivamente: è, in tal senso, un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incoraggiare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, sia l'azienda sia colui che procede alla segnalazione.

Inoltre, considerato che l'Ente ha adottato il Modello ex D.Lgs. 231/2001, tale procedura disciplina anche le segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini 231, in linea con le previsioni dell'art. 6, comma 2 bis, del Decreto citato.

ACER BOLOGNA favorisce l'utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Considerata la natura di ente pubblico economico, ACER BOLOGNA applica - a decorrere dal 15 luglio 2023 - quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 relativamente ai "soggetti del settore pubblico" di cui all'art. 1, comma 1, lett. p).

La finalità della presente Procedura è quella di disciplinare il canale di segnalazione interna, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) il procedimento di gestione della segnalazione;
- d) i termini procedurali;
- e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite;
- f) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

ACER BOLOGNA assicura un proprio canale di segnalazione interno che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa, ACER BOLOGNA ha individuato quale destinatario e gestore delle segnalazioni interne il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

La Procedura, coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, indica anche le modalità per effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La presente Procedura si applica alle segnalazioni circostanziate di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo¹.

Possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente che consistono in:

- 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;**
- 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo di ACER BOLOGNA;**
- 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:**
 - **appalti pubblici;**
 - **servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;**
 - **sicurezza e conformità dei prodotti;**
 - **sicurezza dei trasporti;**
 - **tutela dell'ambiente;**
 - **radioprotezione e sicurezza nucleare;**
 - **sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;**
 - **salute pubblica;**
 - **protezione dei consumatori;**
 - **tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;**
- 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** (di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea);

¹ La nozione di contesto lavorativo si riferisce ad attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici intrattenuti con l'ente o le società del Gruppo ACER, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

5. **atti od omissioni riguardanti il mercato interno** (di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società);
6. **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti 3, 4 e 5.**

Le segnalazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti; possono essere oggetto di segnalazione, infine, anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Al fine di consentire al RPCT di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione - in via più circostanziata possibile - le informazioni sulla violazione a sua conoscenza.

La **segnalazione** è da ritenersi **circostanziata** quando è contraddistinta da un grado di completezza ed esaustività che permette ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- (i) **una chiara e completa descrizione del fatto oggetto della segnalazione;**
- (ii) **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione**
- (iii) **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;**
- (iv) **gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;**
- (v) **l'indicazione di eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;**
- (vi) **ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.**

Non sono ricomprese, invece, tra le informazioni oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili.

Non è consentito l'utilizzo dell'istituto del *whistleblowing* per l'invio di segnalazioni relative a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio dell'istituto del *whistleblowing*.

La presente Procedura inoltre non si applica:

- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.

SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- **i dipendenti del Gruppo ACER;**
- **i lavoratori autonomi;**
- **i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti esterni;**

- **i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;**
- **gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione (i Consiglieri di Amministrazione), direzione (il Direttore Generale ed i Dirigenti), controllo, vigilanza o rappresentanza (i Membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza), anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;**
- **i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell'Amministrazione.**

Si precisa che la tutela si applica anche qualora la segnalazione o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;**
- b) durante il periodo di prova;**
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.**

CANALI DI SEGNALAZIONE

- **interno;**
- **esterno (ANAC);**
- **divulgazione pubblica** (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- **denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.**

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie. Ove non circostanziate le segnalazioni anonime sono archiviate.

SEGNALAZIONI INTERNE

CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni interne possono essere effettuate:

- in **forma scritta** attraverso il sistema informatico di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. Whistleblowing) denominato OpenBlow, link di accesso <https://acer.wb.laserromae.it/#/>

Il sistema permette di: separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti; gestire le segnalazioni, assicurando la tracciabilità del processo; mantenere riservato il contenuto delle segnalazioni durante l'intera fase di gestione della segnalazione; adottare protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata; adottare adeguate modalità di conservazione dei dati e della documentazione (fisico, logico, ibrido); adottare politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati).

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CANALE

Il Segnalante, una volta collegato alla URL del sistema (<https://acer.wb.laserromae.it/#/>), visualizza l'Homepage e potrà inviare la segnalazione. Una volta premuto il tasto "Invia una Segnalazione," appare un pop up per il segnalante con un messaggio informativo in merito al trattamento dei dati inseriti e con indicazioni circa la password di accesso di 16 caratteri (KEY CODE) che sarà fornita dopo avere inviato la segnalazione e che servirà al Segnalante per seguire lo stato della segnalazione e fornire eventuali integrazioni. (il KEY CODE non potrà essere recuperato o duplicato, quindi, in caso di smarrimento, il Segnalante dovrà ripetere la segnalazione laddove volesse seguirne lo stato ovvero integrare la stessa) Il Segnalante prende visione del trattamento dei dati premendo il tasto "Prosegui alla Segnalazione".

Il contenuto e la struttura del questionario prevedono 5 passaggi denominati:

- "il tuo lavoro", attraverso cui il Segnalante può inserire i principali dati relativi alla propria occupazione e del datore di lavoro;

- “segnalazione”, attraverso cui il segnalante specifica la tipologia di condotta illecita evidenziata e la completa con tutte le informazioni relative ed utili a comprendere quando è avvenuta e se ancora in corso, quali sono i soggetti terzi coinvolti e quali vantaggi, anche economici, ne hanno tratto, presso quale strutturano lavorano questi soggetti, il loro ruolo e i riferimenti per un contatto (e-mail, telefono). Il segnalante ha anche a disposizione un campo note dove poter aggiungere altre informazioni;
 - “allegati”, in questa sezione il segnalante può inserire dei file multimediali senza limitazioni di formato;
 - “identità”, in questa sezione il segnalante inserisce le sue informazioni identificative. Può scegliere, tramite una check box, se inserirli (scelta di default) oppure se effettuare la segnalazione in modo anonimo potendo inserire successivamente i propri dati identificativi;
 - “invia”, in questa sezione il segnalante riceve informazioni sull'utilizzo del KEY CODE, utile per accedere in un secondo momento alla propria segnalazione e poi la invia.
- In **forma orale** attraverso un sistema IVR (Interactive Voice Response) al numero telefonico **051-0170063**, che consente al segnalante di interagire con il sistema telefonico fornendo le stesse informazioni che vengono richieste con la segnalazione tramite piattaforma informatica.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CANALE

La segnalazione *whistleblowing* effettuata tramite il sistema telefonico prevede che il sistema trascriva il contenuto della segnalazione effettuata oralmente dal segnalante e lo trasmetta sulla piattaforma OpenBlow, segnalandola al RPCT. In questo modo è possibile separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione e che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima. Il segnalante è tenuto a conservare la password di accesso di 16 caratteri (KEY CODE) che gli sarà fornita dopo avere inviato la segnalazione orale e che servirà al Segnalante per seguire lo stato della segnalazione e fornire eventuali integrazioni. (il KEY CODE non potrà essere recuperato o duplicato, quindi, in caso di smarrimento, il Segnalante dovrà ripetere la segnalazione laddove volesse seguirne lo stato ovvero integrare la stessa)

ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL SEGNALANTE

Dall'Homepage (<https://acer.wb.laserromae.it/#/>) è possibile accedere ad una segnalazione precedentemente inserita, inserendo nella casella di testo in basso alla pagina il codice a 16 caratteri restituito dal sistema durante la fase di primo inserimento. Una volta inserito il codice a 16 caratteri e premuto il tasto “Entra” è visualizzata al Segnalante la pagina di dettaglio della segnalazione, dalla quale è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- visualizzare le informazioni della segnalazione precedentemente inserite
- monitorare lo stato della segnalazione e di ultimo aggiornamento
- inserire in sicurezza le proprie credenziali identificative, se non precedentemente dichiarate
- inserire eventuali nuove informazioni / integrazioni alla segnalazione
- caricare eventuali nuovi allegati alla segnalazione
- leggere eventuali comunicazioni da parte dell'Istruttore ed interagire con lo stesso
- inviare eventuali comunicazioni all'Istruttore
- inserire i propri dati identificativi nel caso di segnalazione creata inizialmente come Anonima

DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE

Come previsto dal D.Lgs. 24/2023 l'Ente ha individuato quale destinatario delle segnalazioni *whistleblowing* il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Nel caso in cui la segnalazione interna, identificabile quale segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023, sia presentata attraverso canali non previsti ad un soggetto diverso dal RPCT, la stessa viene trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, con contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante laddove abbia comunicato un recapito. L'RPCT procede

con l'inserimento di segnalazioni ricevute attraverso tali differenti canali di ingresso sulla piattaforma OpenBlow.

Nel caso in cui i fatti segnalati riguardino il RPCT ovvero quando il medesimo è coinvolto nella violazione oggetto di segnalazione, il whistleblower può provvedere ad inviare la segnalazione direttamente all'ANAC attraverso il canale di segnalazione esterna adottato dalla suddetta Autorità.

Nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto una violazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il RPCT ne dà informativa all'OdV, previa acquisizione del consenso da parte del segnalante al momento della segnalazione.

Le eventuali segnalazioni whistleblowing relative alle potenziali violazioni del D.lgs. 231/2001 e del MOG 231, ricevute direttamente dall'Organismo di Vigilanza, ai propri indirizzi e-mail attivati ai sensi del Modello 231 e/o in forma cartacea, verranno trasmesse entro 7 (sette) giorni dalla ricezione al RPCT, dandone informativa al segnalante. Il RPCT gestirà la segnalazione secondo quanto previsto dalla presente Procedura, informando l'Organismo di Vigilanza degli esiti.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è composto dalle seguenti fasi:

- a) *Protocollazione/Registrazione*
- b) *Esame preliminare*
- c) *Istruttoria*
- d) *Esito*

a) *Protocollazione/Registrazione*

Le segnalazioni ricevute tramite il sistema OpenBlow vengono registrate dallo stesso sistema attraverso il conferimento di un numero ID, che registra anche date e ora della creazione della segnalazione.

Il RPCT provvede a cambiare lo stato della segnalazione in “presa in carico” ed a rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della medesima sul sistema di gestione OpenBlow cui il Segnalante può eccedere tramite KEY CODE al link <https://acer.wb.laserromae.it/#/> .

b) Esame preliminare

Registrata la segnalazione e presa in carico, il RPCT procede ad effettuare un esame preliminare sulla medesima al fine di verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni per l’effettuazione della segnalazione *whistleblowing*.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

- manifesta mancanza di interesse all’integrità dell’Ente;
- manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione;
- mancata indicazione di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al *whistleblower* le opportune richieste di chiarimenti e integrazioni.

Nel caso in cui, all’esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile il RPCT procede all’archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante quale riscontro alla segnalazione attraverso il portale OpenBlow.

c) Istruttoria

Per le segnalazioni non archiviate, il RPCT avvia l’attività istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate al fine di valutare la sussistenza degli stessi, modificando lo stato della segnalazione nel portale OpenBlow.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali di qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ente oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Struttura ovvero della Magistratura.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite la stessa piattaforma web o anche di persona (nel caso in cui la segnalazione sia pervenuta tramite incontro diretto).

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici e può avvalersi del loro supporto, può coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il RPCT utilizza la dashboard del sistema OpenBlow per:

- modificare lo Stato della segnalazione
- visualizzare eventuali comunicazioni / integrazioni da parte del Segnalante
- inviare eventuali comunicazioni o richieste di integrazione al Segnalante
- aggiungere allegati
- inserire un oggetto della segnalazione che sarà visibile nella Dashboard dell'Istruttore
- creare un nuovo fascicolo o selezionarne uno già esistente a cui associare la segnalazione in lavorazione
- richiedere l'accesso all'identità del segnalante
- accedere allo storico della segnalazione

d) Esito istruttoria

Terminata l'istruttoria, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione, dando informativa tramite piattaforma OpenBlow relativamente al seguito che viene dato o che si intende dare alla

segnalazione ovvero le attività intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, i relativi esiti e le eventuali misure adottate (es.: comunicazione dell'archiviazione per assenza di prove sufficienti/altri motivi, comunicazione dell'avvio di una verifica di audit, provvedimenti adottati per affrontare la vicenda segnalata). Nella suddetta informativa non verranno forniti, comunque, le informazioni che potrebbero pregiudicare l'eventuale attività di verifica interna nonché quelle che potrebbero ledere i diritti della persona coinvolta nella vicenda segnalata.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Il riscontro sull'esito della segnalazione deve essere fornito dal RPCT al segnalante entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il RPCT, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, individua i soggetti ai quali inoltrare l'esito dell'istruttoria, tra i seguenti:

- il Direttore Generale, in qualità di Responsabile del procedimento disciplinare, per il tramite del Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'ANAC ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza;
- l'Organismo di Vigilanza in caso di violazioni 231.

In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare l'esito della segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Ente.

FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'ordinamento offre al *Whistleblower* delle misure di protezione che si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che

le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. n. 24/2023;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal D.lgs. n. 24/2023.

I tipi di tutela previsti dall'ordinamento sono:

- *la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;*
- *la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'Ente a causa della segnalazione effettuata.*

Si precisa che la tutela è prevista anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica **ANONIME**, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle previsioni della presente normativa.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi sopra citata, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle relative informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico.

L'utilizzo della piattaforma web OpenBlow consente di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023. Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Pertanto, il trattamento di tali elementi da parte del RPCT sarà improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza. In questa ipotesi, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e presta la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

LA TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORATIVE O DISCRIMINATORIE ADOTTATE DALL'ENTE A CAUSA DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA

Ai sensi della normativa vigente il segnalante non può subire alcuna ritorsione.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Si citano, quali esempi di comportamenti ritorsivi:

- *il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;*
- *la retrocessione di grado o la mancata promozione;*
- *il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;*
- *la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;*
- *le note di merito negative o le referenze negative;*
- *l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;*
- *la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;*
- *la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;*
- *la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;*
- *il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;*
- *i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;*
- *l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;*
- *la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;*
- *l'annullamento di una licenza o di un permesso;*
- *la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.*

Le ritorsioni subite possono essere comunicate all'ANAC.

L'ANAC informa immediatamente l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** per i provvedimenti di loro competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono NULLI.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere **reintegrate nel posto di lavoro**.

ESTENSIONE DELLE TUTELE

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 non si applicano soltanto al segnalante, ma anche:

- **ai facilitatori** (persona fisica che assiste il whistleblower nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; ad es. un collega di un ufficio diverso da quello del whistleblower che lo assiste nel processo di segnalazione senza divulgare le notizie apprese, oppure un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista che assiste il segnalante a titolo personale, senza spendere la sigla sindacale)
- **alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;**
- **ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;**
- **agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i**

quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

PERDITA DELLE TUTELE

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

SANZIONI APPLICABILI DA ANAC

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, **l'ANAC applica le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:**

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 D.Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Per maggiori dettagli sull'iter dei singoli procedimenti sanzionatori, si rinvia al “Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. Delibera n. 301 del 12 luglio 2023” al link <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>.

SEGNALAZIONI ESTERNE

La segnalazione esterna ad ANAC può essere effettuata se ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- a) **non è prevista**, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, **non è attivo** o, anche se attivato, **non è conforme alla legge**;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa **non ha avuto seguito**;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito** ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

L'ANAC, con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha approvato le *Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*.

La Parte Seconda delle Linee Guida “Il canale esterno e il ruolo di ANAC nella gestione delle segnalazioni” disciplina le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne ad ANAC.

Il documento è consultabile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/146849359/Delibera+n.+311+del+12+luglio+->

[+linee+guida+whistleblowing++versione+unitaria.pdf/4cb30860-0676-5bf3-44d2-eaaefba5ce4?t=1689332547758.](#)

Il canale di segnalazione è fruibile al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

I segnalanti beneficiano delle protezioni previste a condizione che ricorra una delle seguenti condizioni:

- abbiano prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione nei termini previsti dalla normativa;
- abbiano fondati motivi di ritenere che possa esservi un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbiano fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE/FORMAZIONE

La presente procedura viene comunicata e trasmessa a tutto il personale attraverso l'invio di specifica mail, viene pubblicata sulla rete intranet aziendale e viene affissa nella bacheca aziendale.

Al fine di dare diffusione anche verso l'esterno, la procedura (e l'informativa privacy) viene pubblicata sul sito web della Società in una specifica sezione.

A seguito della formale approvazione della presente procedura è stato previsto lo svolgimento di una sessione formativa a tutto il personale.